



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
SEGRETERIA DEL SINDACO

Cattolica, li 21/10/2013

L'addetto

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 790 DEL 16/10/2013**

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 296/13 DEPOSITATA IL 7/4/2013, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA, SOCCOMBENZA DEL COMUNE DI CATTOLICA NEL RELATIVO PROCEDIMENTO DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA DI PRIMO GRADO NR. 134/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RIMINI A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 71 DEL 14/10/2013

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Giuseppina Massara

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

PREMESSO che:

1. Il signor Piva Ivo, ha svolto l'attività di broker assicurativo per il Comune di Cattolica fino al 2004 quando la Giunta Comunale gli ha revocato l'incarico, che sarebbe dovuto scadere il 31/12/2010, con delibera n.152/04;
2. Per questo motivo il Sig. Piva Ivo ha convenuto in giudizio il Comune di Cattolica avanti il tribunale di Rimini, in qualità di Giudice del Lavoro, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità della revoca e previo accertamento della risoluzione del rapporto per fatto e colpa dell'ente locale, il risarcimento di tutti i danni e, in via subordinata, un pagamento a titolo risarcitorio pari alle provvigioni maturate nel 2004 o altra somma ritenuta di giustizia;
3. Il tribunale di Rimini, con sentenza n.134/10, ha respinto le domande dell'attore condannandolo alle spese quantificate in Euro 9.915,75 giusta determinazione dirigenziale n.668/2010;
4. Della predetta somma è stato pagato un acconto di Euro 4.900,00 in data 6/9/2010, come risulta dalla D.D. n.668/2010, mentre i rimanenti Euro 5.015,75 dovevano essere versati entro il 31/12/2010 (cfr. sempre D.D. n.668/2010);
5. Il saldo di Euro 5.015,75 non è stato versato entro il 31/12/2010 ma, a seguito di atto di precetto, in data 3/5/2011, maggiorato della somma di Euro 409,60 (cfr. D.D. n. 356/2011) e così per un totale del saldo di Euro 5.425,35 e complessivo di Euro 10.325,35;
6. Il signor Piva Ivo ha proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza di primo grado per vari motivi;
7. Il Comune di Cattolica ha resistito in giudizio per la conferma della sentenza impugnata;
8. La Corte di appello ha ritenuto fondate le doglianze di controparte e non motivata in maniera conferente da parte del Comune la risoluzione per giusta causa, condannando il Comune a risarcire il danno patrimoniale subito dal Piva oltre al pagamento di parte delle spese legali;
9. La sentenza di appello è provvisoriamente esecutiva e pertanto il Comune, con delibera C.C. n. 46 del 28/6/2013, ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla predetta sentenza d'appello in Euro 120.825,57;
10. Tuttavia nel computo della cifra predetta non è stato considerato il debito relativo alle spese legali pagate dal Piva in occasione della sua soccombenza in primo grado (sentenza n.134/10 del Tribunale di Rimini), pari complessivamente ad Euro 10.325,35;
11. A tal proposito, il legale del Sig. Piva Ivo, come riportato dall'Avvocato coordinatore nella nota prot. n. 28611/2013, ha richiesto all'Ufficio Unico di

Avvocatura pubblica, la restituzione della predetta somma di Euro 10.325,35;  
12. L'Avvocato coordinatore, con sua nota prot. n. 30345/2013 ha affermato che: "costituisce principio consolidato quello per il quale, in caso di pagamento di spese di lite effettuato in forza di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata, il solvens ha diritto alla restitutio in integrum e quindi diritto alla restituzione di quanto pagato in base al titolo giudiziale (caducato con effetti ex tunc), oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo in applicazione dell'art.1292, Cod.Civ..";

13. Il Consiglio comunale con propria deliberazione nr. 71 del 14/10/2013 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), delle somme corrisposte a titolo di risarcimento spese legali a seguito della sentenza di 1° grado nr. 134/2010 emessa dal Tribunale di Rimini;

DATO ATTO, pertanto, che la restituzione richiesta risulta dovuta anche nelle more del ricorso con il quale il Comune di Cattolica, ha impugnato la sentenza di appello avanti la Suprema Corte di Cassazione (Ricorso R.G. n. 17461/2013 depositato in data 24.07.2013);

PRESO atto del calcolo degli interessi legali dalla data dell'effettivo pagamento fino alla data del 31 ottobre 2013, effettuato dal competente Ufficio Contratti in sede di istruttoria della deliberazione di Consiglio comunale nr. 71 del 14/10/2013, che questi risultano quantificati in € 616,86 e che, quindi, la somma complessiva da restituire è pari ad Euro 10.942,21;

RITENUTO pertanto legittimo, procedere alla restituzione immediata delle somme ulteriori, rispetto a quelle di cui alla delibera C.C. n.46/2013, dovute in base alla sentenza d'appello, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, PER l'ammontare di € 10.942,21, salvo ripetere quanto restituito, in tutto o in parte, in caso di vittoria del Comune nel ricorso in Cassazione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1) - di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a seguito del riconoscimento con deliberazione consiliare nr. 71 del 14/10/2013 della legittimità del debito fuori bilancio, in applicazione dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera a), la somma di Euro 10.942,21 derivante dalla soccombenza del Comune di Cattolica in una causa di lavoro in base alla sentenza n. 296/13 della Corte di appello di Bologna;

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 10.942,21 – sul capitolo di spesa 440001 “spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del bilancio del corrente esercizio, cod. Siope 1804 – scadenza Ottobre 2013;

3) -. di individuare, nel sig. Marco Nanni, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;

Il Dirigente Responsabile  
Giuseppina Massara

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
440001	1547	2013	10942,21

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 16/10/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pierpaolo Deluigi